

FORFETARI START UP E IMPOSTA SOSTITUTIVA 5%: ULTIMI CHIARIMENTI

Gentile Associato,

con la presente desideriamo informarLa che, con la **risposta a interpello 20.4.2022 n. 197**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai **fini dell'applicabilità dell'aliquota d'imposta sostitutiva pari al 5%** nell'ambito del regime forfetario (art. 1 co. 65 della L. 190/2014), **assumono rilevanza anche le attività svolte all'estero dalla persona fisica che, a seguito del rientro in Italia, avvia un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.**

Atteso che la misura è destinata ad **incentivare la nascita di nuove iniziative economiche, non può essere assimilata ad una "nuova iniziativa" l'attività di lavoro autonomo che, mantenendo le medesime caratteristiche e la medesima clientela, sia svolta in Italia a seguito del trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero.**

Resta comunque possibile l'adesione al regime agevolato con applicazione dell'aliquota "ordinaria" del 15%, in presenza di tutti i requisiti di legge.

Premessa

Con la **risposta a interpello 20.4.2022 n. 197**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai **fini dell'utilizzo dell'aliquota ridotta del 5%** prevista dal regime forfetario, assumono rilevanza anche **le attività svolte all'estero dalla persona fisica che, a seguito del rientro in Italia, avvia un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.**

Condizioni per beneficiare dell'aliquota al 5%

Con la **finalità di favorire la nascita di nuove iniziative economiche**, l'art. 1 co. 65 della L. 190/2014 prevede l'**applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota al 5%** per i primi cinque anni dall'**inizio dell'attività**, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- **il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività per cui intende applicare il regime agevolato, un'altra attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;**
- **l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;**
- **qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo d'imposta precedente non dev'essere superiore al limite di 65.000,00 euro.**

Osserva

Tali requisiti sono necessari **solo per la fruizione della riduzione dell'aliquota d'imposta e non ostacolano l'accesso al regime.** Pertanto, un soggetto che inizia l'attività senza possedere le predette caratteristiche può ugualmente adottare il regime forfetario, laddove non siano ravvisabili le condizioni ostative di cui all'art. 1 co. 57 della L. 190/2014, senza beneficiare

dell'agevolazione in discorso (e, quindi, tassando il reddito determinato forfetariamente con l'imposta sostitutiva del 15%).

Fattispecie specifica

Il caso oggetto della risposta a interpello 197/2022 riguarda una persona, fiscalmente residente all'estero, che svolge un'attività professionale con utilizzo di partita IVA estera. Lo stesso sarebbe intenzionato a chiudere la posizione fiscale estera e trasferire la propria residenza in Italia per ivi continuare l'esercizio della precedente attività a servizio dei medesimi clienti esteri, applicando il regime forfetario.

Osserva

A giudizio dell'istante, la formulazione del co. 65 dell'art. 1 della L. 190/2014 farebbe implicito riferimento al requisito della novità riferendosi a precedenti attività svolte con una partita IVA italiana, il che **gli consentirebbe di fruire, nell'ambito del regime forfetario, dell'aliquota d'imposta al 5%.**

In effetti, adottando una valutazione delle predette condizioni su base territoriale, **non sembrerebbero sussistere ostacoli all'applicazione dell'aliquota ridotta in quanto**, sul presupposto che nel periodo interessato il soggetto risieda ai fini fiscali all'estero, **l'attività professionale svolta all'estero risulterebbe estranea sotto il profilo fiscale per lo Stato italiano** (l'art. 23 co. 1 lett. d) del TUIR, infatti, prevede che il non residente non sia tassato in Italia se il lavoro è svolto all'estero).

Rilevanza dell'attività svolta all'estero

Impostazione differente è adottata **dall'Agenzia delle Entrate**, secondo la quale **l'attività svolta in precedenza deve essere valutata in modo oggettivo**, a prescindere dal luogo di svolgimento.

Osserva

Viene infatti rilevato che, poiché **la misura è destinata a incentivare la nascita di nuove iniziative, non può essere assimilata ad una "nuova iniziativa"** l'attività che, mantenendo le medesime caratteristiche e la medesima clientela, sia svolta in Italia a seguito del **trasferimento effettivo della residenza da un Paese estero.**

Resta comunque possibile **l'adesione al regime agevolato nel 2022 con l'aliquota "ordinaria" del 15%**, in presenza di tutti i requisiti di legge.

Osserva

A tal fine, per non incorrere nella causa di esclusione di cui all'art. 1 co. 57 lett. b) della L. 190/2014, è **necessario che la persona trasferisca effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato qui residente ai fini fiscali nell'anno in corso.**

Cordiali saluti.

Per A.GI.SCO.

dottor Francesco Lerro